



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/10.9.1/2021]

Allegati: 1

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 8631] GROTTOLE (MT):** Progetto di realizzazione di un parco eolico denominato “Grottole” composto da 6 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 36 MW, nel Comune di Grottole (MT) e opere di connessione nello stesso comune di Grottole (MT).

Proponente: Lucania Wind Energy S.r.l.

Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

c. p. c

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
-Ufficio Energia

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo,*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO, ancora, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8;

CONSIDERATO che la **Società Lucania Wind Energy S.r.l.**, con nota prot. n. LUC-VES- IT-A-VIA-ON-0001 del 07/06/2022, ha presentato istanza per l’avvio della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 2535 del 18/08/2022, nel premettere che «*da una prima disamina della documentazione trasmessa dal Proponente, la stessa risulta in linea di massima formalmente completa, fatti salvi i necessari approfondimenti di merito che la Scrivente si riserva di svolgere in sede istruttoria, anche con il coinvolgimento dei propri competenti Uffici centrali e periferici*», ha ritenuto comunque opportuno richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. prot. n. 110859 del 13/09/2022, ha comunicato al proponente e alle amministrazioni competenti la procedibilità dell’istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l’avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8862/13036>;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 3477 del 16/09/2022, nelle more dell’acquisizione della documentazione richiesta con nota del 18/08/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio del procedimento in epigrafe;

CONSIDERATO che l’allora **Ministero della Transizione ecologica**, con nota prot. n. 3828 del 31/03/2023, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa, fissando il termine di venti giorni per il riscontro anche alla richiesta di approfondimenti precedentemente formulata da questo Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 5137 del 06/04/2023, avendo rilevato che nell’area vasta di indagine del progetto in esame ricadono anche territori pugliesi,



ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari di formulare eventuali ulteriori richieste di integrazioni, rappresentando comunque alla Società la necessità di estendere le integrazioni documentali, precedentemente richieste, anche ai territori dei comuni di Gravina in Puglia e Altamura, tutti in provincia di Bari;

CONSIDERATO che la **Società Lucania Wind Energy S.r.l.**, per mezzo pec del 13/04/2023, ha richiesto all'Autorità competente la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa secondo il massimo previsto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006, ovvero 120 giorni;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 5131 del 28/04/2023, ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 8207 del 17/05/2023, dando seguito alla summenzionata comunicazione della SABAP competente per i territori pugliesi, ha formulato una ulteriore richiesta di integrazione documentale (in aggiunta a quella del 18/08/2022);

CONSIDERATO che la **Società Lucania Wind Energy S.r.l.**, con nota prot. n. LUC-VD-A-VIA-ON-2023-0001 del 19/07/2023, ha trasmesso, anche alla Scrivente, tutta la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 16815 del 08/08/2023, ha comunicato agli Uffici del MiC competenti l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del MASE della documentazione integrativa e il relativo avviso al pubblico, chiedendo alla Soprintendenza ABAP della Basilicata e alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari di formulare i rispettivi pareri di competenza, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa, e ai Servizi II e III della DG ABAP di predisporre il proprio contributo istruttorio nel merito del progetto sottoposto a disamina;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 9733 del 17/08/2023, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 187963 del 20/11/2023, nel trasmettere il parere espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (con prot. n. 221 del 9 novembre 2023), ha chiesto a questa SS PNRR di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio in merito al progetto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 27491 del 22/11/2023, ha nuovamente invitato la Soprintendenza della Basilicata, territorialmente competente, ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale e i Servizi II e III della DG ABAP a trasmettere il proprio contributo di competenza non appena acquisito il suddetto parere della SABAP, al fine di permettere a questa Soprintendenza Speciale PNRR di formulare il proprio parere tecnico istruttorio;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 14253 del 30/11/2023, acquista agli atti della Scrivente con prot. n. 469 del 05/01/2024, ha trasmesso il proprio **parere endoprocedimentale contrario** sul progetto di cui trattasi;




CONSIDERATO che il **Servio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, rispettivamente con nota prot. n. 1102 del 10/01/2023 e nota prot. n. 4030 del 05/02/2024, hanno inviato il contributo istruttorio di specifica competenza;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato nel territorio comunale di Grottole (MT), prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da **n. 6 aerogeneratori (T1, T2, T3, T4, T5, T6)**, ciascuno di altezza al tip pari a **207 m**, e di potenza nominale pari a **6,0 MW** (per una **potenza complessiva di 36 MW**), e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso.

Il territorio comunale di Grottole ospiterà anche le relative opere civili e di connessione, oltre alla stazione di trasformazione MT/AT per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell'energia prodotta dal parco.

Il nuovo parco eolico interesserà una fascia altimetrica compresa tra i 130 ed i 280 m s.l.m..



Stralcio cartografico con individuazione delle aree interessate dall'impianto (cfr. *Relazione generale*)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi sopracitati della Soprintendenza ABAP della Basilicata, della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006, e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni Novanta;
- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- la **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** «*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «*individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni.

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI**, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10,35 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 136

- BP136_024 *intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera* (DM 07/03/2011, in GU n. 68 del 24/03/2011; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968), **a ridosso degli aerogeneratori T1 e T2, a ridotta distanza dall'intero parco eolico;**
- BP136_006 *zona in comune di Matera* (DPGR 10/02/1979, in GU n. 334 del 05/12/1980), **a ridosso degli aerogeneratori T3, T4 e T5, a ridotta distanza dall'intero parco eolico;**
- BP136_003 *zona in comune di Grottole* (DPGR 26/01/1979, in GU n. 337 del 10/12/1980), **distante circa 3,5 km da T6;**
- BP136_029 *invaso di San Giuliano* (individuazione linea di battigia – quota di massimo vaso mt 101,6 s.l.m. - DM 21/09/1984, in GU n. 265 del 26/09/1984), **distante circa 4,0 km da T6;**
- BP136_007 *zona in comune di Miglionico* (DPGR 12/01/1979, in GU n. 337 del 10/12/1980), **distante circa 6,0 km da T6;**

Si segnalano, inoltre, seppur fuori dal *buffer* di 10,35 km, i seguenti beni (art. 136):

- BP136_002 *territorio relativo allo istituendo Parco Regionale Naturale di Gallipoli cognato e delle piccole dolomiti lucane interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano* (DM 18/04/1985, in GU n. 120 del 23/05/1985), a circa 14,5 km dal parco eolico di progetto;
- BP136_004 *zona centro storico e dei sassi sita nel comune di Matera* (DM 23/08/1966, in GU n. 224 del 30/09/1966) e BP136_005 *ulteriore zona panoramica in ampliamento del vincolo già esistente nel comune di Matera* (DM 14/02/1969, in GU n. 64 del 11/03/1969), a circa 17 km dal parco eolico di progetto;
- BP136_009 *zona del centro abitato e aree circostanti del comune di Tricarico* (DM 13/02/1968, in GU n. 57 del 01/03/1968), a circa 19,5 km dal parco eolico di progetto;






Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 136

1.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

“laghi e invasi artificiali”

- BP142b_012 *invaso di San Giuliano* (DM 21/09/1984, in GU n. 265 del 26/09/1984), distante circa 4,0 km da T6;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 142, lett. b)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


1.2. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)**

“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”

- BP142c_484, *Fiume Bradano*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente, **attraversato dal cavidotto di connessione alla SE di progetto e a ridotta distanza dagli aerogeneratori T1 e T2 e T6;**
- BP142c_549, *Fosso Zecchino, Torrente Basentello*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente, **percorso per circa 1,0 km dal cavidotto di connessione interno al parco eolico;**
- BP142c_496, *Torrente Bilioso*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900, **a ridosso di T6 e del rispettivo cavidotto di connessione;**
- BP142c_560, *Vallone Pantano della Rifeccia, Canale Annunziatella inf. n. 559*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente, a circa 1,8 km da T5;
- BP142c_559.1, *Vallone Pantano della Rifeccia, Canale Annunziata*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente, a circa 5,0 km da T6;
- BP142c_559.2, *Canale S. Stefano, Canale Annunziata*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900, a circa 5,0 km da T6;

Si segnalano ancora: BP142c_558, *Fosso del Morto, Fosso della Particella inf. n. 549*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_548, *Fosso Acqua di Lupo*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_503, *Vallone Calderaso*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_547, *Fosso di Gianmaria, Fosso dei Greci*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_501, *Vallone di Siggiano inf. n. 496*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_502, *Vallone della Comune*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_494, *Valle Rovivo, Torrente Acquaviva, Torrente Acquaviva e Vallone Rivivo*, Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_397 *Vallone Torno, Fiume Basento*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente; BP142c_475, *Fosso dei Cacciatori*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_562, *Canale dell'Immacolata o canale del Granajo*, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943, in GU n. 199 del 28/08/1900; BP142c_563, *Torrente Gravina di Picciano, Torrente Gravina*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente;





Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 142, lett. c)

1.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera f)

“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”

- BP142f_011 *Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano*, L.R. n. 11 del 03/04/1990, **distante circa 6,0 km da T5**;
- BP142f_015 *Riserva Naturale Orientata San Giuliano*, L.R. n. 39 del 10/04/2000, **confinante con le opere di connessione dell’impianto e distante circa 900 m da T6**;

Si segnalano, inoltre, seppur fuori dal *buffer* di 10,35 km, i seguenti beni (art. 142, lett f)):

- BP142f_012 *Parco Naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane*, L.R. n. 47 del 24/11/1997, distante circa 15,0 km dal parco eolico



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 142, lett. f)


1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)

“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

Si segnala la presenza di *Boschi (o macchie alte) di leccio, Formazioni arbustive termomediterranee, Querceti mesofili e meso-termofili, Boschi di pini mediterranei, Formazioni igrofile, Rimboschimento con specie esotiche*, nonché di alcune aree boscate percorse dal fuoco, a **distanze molto ridotte e, in alcuni casi, attraversate direttamente dalle opere dell’impianto in oggetto, si segnala in particolare l’aerogeneratore T5;**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 10,35 km) – art. 142, lett. g) e aree percorse dal fuoco

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera i)

“zone umide”

- BP142i_002 Zona umida di importanza internazionale Lago di S. Giuliano (D.M. del 05/05/2003), distante circa 3,5 km da T6;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 10,35 km) – art. 142, lett. i)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


1.6. **Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)**

Relativamente alle aree archeologiche

- BP142m_035 *Monte Irsi*, comune di Irsina, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 4,8 km da T1 e T2;**
- BP142m_057 *Timmari*, comune di Matera, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 8,0 km da T6;**

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Regio Tratturello per Grassano*, n. 002 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale da Gravina a Matera*, n. 004 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale Matera-Irsina*, n. 005 (D.M. del 22/12/1983);
- *Regio Tratturello di Matera*, n. 020 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale Grassano-Irsina*, n. 025 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comune Grottole-Irsina*, n. 026 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo Grassano-Matera*, n. 028 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo Grassano-Grottole*, n. 029 (D.M. del 22/12/1983);
- *Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto*, n. 038 (D.M. del 22/12/1983);



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 142, lett. m) e art. 10



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.7. Beni paesaggistici, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 143

Alberi Monumentali

- BP143am_010 *Pioppo nero*, località Colle Timmari - Fontana della Madonna, comune di Matera, **distante circa 8,1 km da T6**;

Geositi


- BP143geo_019 *Terrazzi fluviali del fiume Bradano*, Terzi Garzone, comune di Irsina, **distante circa 9,3 km da T1**;

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI**, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10,35 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Montescaglioso

- *Masseria Palombella* (D.D.R. n. 159 del 18/01/2006), **distante circa 6,5 km da T1**;
- *Palazzo Materì* (D.M. del 04/12/1979), **distante circa 9,0 km da T6**;
- *Masseria S. Vito Tamburrini* (D.M. del 20/03/1990), **distante circa 9,2 km da T1**;
- *Convento S. Francesco* (D.M. del 07/10/1980), **distante circa 4,8 km da T6**;
- *Edificio Ex Torre* (D.M. del 05/12/1979), **distante circa 9,0 km da T6**;
- *Palazzo Ruggiero, Ex palazzo Bonelli* (D.M. del 04/12/1979), **distante circa 9,0 km da T6**;
- *Stazione ferroviaria di Salandra* (D.S.R. n. 22 del 14/03/2018), **distante circa 7,6 km da T6**





Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10,35 km) – art. 10

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10,35 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Relativamente alle aree archeologiche

- *Monte Irsi*, comune di Irsina, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 4,8 km da T1 e T2**;
- *Timmari*, comune di Matera, aree archeologiche tutelate per decreto, **distante circa 8,0 km da T6**;

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Regio Tratturello per Grassano*, n. 002 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale da Gravina a Matera*, n. 004 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale Matera-Irsina*, n. 005 (D.M. del 22/12/1983);
- *Regio Tratturello di Matera*, n. 020 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comunale Grassano-Irsina*, n. 025 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo comune Grottole-Irsina*, n. 026 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo Grassano-Matera*, n. 028 (D.M. del 22/12/1983);
- *Tratturo Grassano-Grottole*, n. 029 (D.M. del 22/12/1983);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto*, n. 038 (D.M. del 22/12/1983);

CONSIDERATO che la competente **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, in merito agli **aspetti di tipo archeologico**, nel proprio parere endoprocedimentale del 30/11/2023, segnala quanto segue: «*Nell'area vasta di analisi sono presenti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche dirette e indirette sul territorio. In particolare si segnalano ad una distanza di circa 3000 m a sud-ovest dall'aerogeneratore T1 ed ad una distanza di circa 3600 m a nord-ovest dall'aerogeneratore T6, i siti archeologici in località AltoJanni nel Comune di Grottole (IT-Ves-Gro-Gem-ENV-GEN-TR-005-0_A_17_5_Relazione_archeologica di aprile 2022, sito 7), riferiti ad un importante insediamento fortificato, che ha svolto un ruolo di controllo strategico e militare del territorio circostante tra la metà del XII secolo ed il XIV secolo.*

E ancora, «*Dal punto di vista archeologico, si tratta di un'area che presenta un elevato potenziale, posta tra le vallate attraversate dai fiumi Basentello e Bradano.*

La relazione archeologica presentata (IT-Ves-Gro-Gem-ENV-GEN-TR-005-0_A_17_5_Relazione_archeologica di aprile 2022) risulta carente, non conforme alle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022), priva dello spoglio di archivio, dell'analisi topografica, della carta dell'utilizzo del suolo, della carta della visibilità, della carta delle evidenze archeologiche (citata e non allegata), della carta del potenziale, del template GIS predisposto dall'Istituto Centrale dell'Archeologia e dei relativi elaborati (catalogo MOSI, ecc.). Pur se carente, la documentazione esaminata conferma l'importanza archeologica dell'area di progetto, che risulta capillarmente occupata già dalle fasi più antiche, almeno dalla Preistoria fino al basso Medioevo (IT-Ves-Gro-Gem-ENV-GEN-TR-005-0_A_17_5_Relazione_archeologica fig. 79).

In particolare, si segnala la presenza di numerosi siti nella zona a sud-est delle aree di progetto, interessata da indagini sistematiche da parte dell'Università della Basilicata. Tali ritrovamenti sono senza dubbio riconducibili ad una fitta rete di percorsi viari tuttora esistenti e non evidenziati nella sintesi topografica.

Si rileva che le opere a farsi (aerogeneratori e opere di connessione), infatti, si trovano in diretta prossimità con alcune delle evidenze segnalate (IT-Ves-Gro-Gem-ENV-GEN-TR-005-0_A_17_5_Relazione_archeologica fig. 82), per le quali è stato valutato un rischio archeologico alto e medio. Un rischio basso viene valutato per il resto dell'impianto.

Tali considerazioni, gli aspetti topografici dell'intera area (viabilità, percorsi fluviali e ampi spazi coltivabili) e la vicinanza delle opere all'insediamento archeologico fortificato di Altojanni consentono di attribuire un rischio archeologico ben più alto di quello valutato, in particolare tenendo presente che i risultati delle ricognizioni di superficie non sono del tutto chiari limitandosi ad un quadro metodologico senza riportarne gli esiti con l'individuazione di specifiche Unità Topografiche»;



Inoltre, «negli elaborati di progetto si menziona una “futura SE di trasformazione denominata Grottole” adiacente alla stazione utente (come rappresentato a pag. 14 della Relazione generale IT-VesGro-Gem-GEN-TR-002-1_A_1_Relazione_generale_e_denominata RTN Terna Grottole,) su cui questa Soprintendenza non può al momento esprimersi considerata l’assenza di una specifica istanza comprensiva di specifici elaborati di progetto»;

CONSIDERATO che anche il **Servizio II della DG ABAP**, nel proprio contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP nel parere endoprocedimentale, ha evidenziato che:

«Considerato che, come evidenziato dalla SABAP-BAS, il progetto in esame, pur non interferendo direttamente su aree vincolate, interessa un territorio denso di testimonianze puntualmente censite all’interno di un buffer di 5 km, e caratterizzato da una fitta e capillare antropizzazione, nonché da percorsi di viabilità secondaria legati alla vocazione agropastorale del territorio lucano;

Considerato che la SABAP-BA individua nelle aree interessate dalle opere la presenza di una fitta rete di tratturi, tra cui il Regio Tratturo Melfi - Castellaneta, sopravvivenza della via Appia Antica in territorio pugliese, per la quale preme sottolineare la recente candidatura UNESCO e il conseguente programma di valorizzazione dell’antica strada consolare da parte del Ministero della Cultura;

Considerato inoltre che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell’art. 1, c. 2 dell’Allegato I. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza, si ravvisa l’esistenza di un elevato potenziale archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

si ritiene l’intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’All. I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio»;

RILEVATO che, sebbene l’impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell’area in esame, rende tutto il territorio una “riserva archeologica” degna di essere salvaguardata così come previsto all’art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall’Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell’arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all’UNESCO, presentata



nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

CONSIDERATO che, **in merito agli usi civici**, la società proponente ha trasmesso l'Attestazione di inesistenza usi civici rilasciata dall'Ufficio competente della Regione Basilicata, con prot. n. 50492 del 11/04/2022. Dalla suddetta emerge che **alcune particelle** (14-21-02-11-08 del foglio n. 03 e 14-21-02-11-08 del foglio n. 16), debitamente rappresentante nell'elaborato integrativo *IT-VesGro-Gem-ENV-DW-31-A_17_47_Planimetria_usi_civici*, **sono appartenenti al demanio comunale di uso civico di Grottole**.

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di **10,35 km**, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla Parte II e III del D. lgs. n. 42 del 2004.

Componenti idrologiche

- BP *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*
 - *Canale dell'Annunziatella, a circa 850 m da T5;*
 - *Fosso Lama Lunga, a circa 3,0 km da T5;*

Inoltre, nell'area buffer sono presenti: *Torrente Pentecchia, Canale dei Valloni, Fosso Acquafredda, Rio Cuccugliello e canale di Lama Colma, Torrente la Gravina di Puglia, Fosso Lettieri;*

- UCP *Aree soggette a vincolo idrogeologico*
 - *Gravina in Puglia, a ridosso dell'aerogeneratore T5;*
- UCP *Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.*
 - *V.le la Stella;*
 - *Lame presso Serro di Monsignore;*
 - *Valle loc. Vignito;*

Componenti geomorfologiche

- UCP *Versanti, in prossimità degli aerogeneratori T3, T4, T5;*
- UCP *Geositi*
 - *Calanchi, a distanza minima di circa 1,4 km da T5;*

Componenti botanico-vegetazionali

- BP *Boschi e relativi UCP Aree di rispetto dei boschi, a ridosso degli aerogeneratori T3, T4, T5;*
- UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale, a ridosso degli aerogeneratori T3, T4, T5;*
- UCP *Prati e pascoli naturali;*
- UCP *Aree Umide;*

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP *Siti di rilevanza naturalistica*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Bosco Difesa Grande, a ridosso degli aerogeneratori T3, T4, T5;*

Componenti culturali e insediative

- BP Zone gravate da usi civici;
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - *Jazzo Caprarizza Capone*, segnalazione architettonica, **distante circa 2,3 km da T5;**
 - *Jazzo il Casone*, segnalazione architettonica;
 - *Jazzo delle Conche*, segnalazione architettonica;

Inoltre, nell'area buffer sono presenti: *Jazzo Vado Carrara, Jazzo Calandrella, Jazzo Curiale, Jazzo Serra Orsale, Jazzo finocchio, Jazzo la Monarca, Jazzo la Manarella, Jazzo Viziello, Jazzo Staturo del Lepore, Jazzo Campanale, Difesa Grande, Masseria Annunziata;*

Rete tratturi:

- *Tratturello Gravina-Matera;*

Componenti dei valori percettivi

- UCP *Strade a valenza paesaggistica*
 - SP 53BA;
- UCP *Coni visuali*
 - *Gravina la gravina*, zona a, b e c;

CONSIDERATO che **la competente Soprintendenza ABAP della Puglia**, nel proprio parere endoprocedimentale del 17/08/2023, segnala quanto segue:

Per quanto concerne i beni architettonici

«nella documentazione fornita dalla Ditta risulta mancante la documentazione relativa all'analisi del territorio di competenza della Scrivente, essendo presente esclusivamente documentazione d'analisi riferita al territorio lucano»;

In conclusione, evidenzia che «esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, non rileva motivi ostativi al rilascio del parere favorevole per quanto riguarda il territorio di competenza; tuttavia, considerando i possibili impatti cumulativi a causa dell'elevato numero di impianti in corso di valutazione, prescrive che gli aerogeneratori più vicini al territorio pugliese, T3 T4 e T 5, siano ridotti del 10% in altezza al fine di limitarne la visibilità dal territorio di competenza»;




VALUTAZIONE AREE IDONEE (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1)

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004.

In particolare, l'impianto interferisce con:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

- *Area Verde Comprendente il Lago di San Giuliano, la Zona Di Piggiano e di Timmari sita nel comune di Matera*
- *Territorio comunale di Irsina, provincia di Matera (D.M. 07/03/2011, in GU n. 68 del 24/03/2011*



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR

VALUTAZIONE AREE NON IDONEE (effettuata ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 54/2015, sono state riscontrate interferenze tra l'opera in esame e le aree non idonee individuate da tale legge, vengono di seguito esplicitati gli impatti paesaggistici dell'opera sui beni tutelati;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che si rilevano **interferenze con le aree non idonee** ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015:

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, art. 136


- BP136_024 *intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera* (DM 07/03/2011, in GU n. 68 del 24/03/2011; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968);
- BP136_006 *zona in comune di Matera* (DPGR 10/02/1979, in GU n. 334 del 05/12/1980);
- BP136_003 *zona in comune di Grottole* (DPGR 26/01/1979, in GU n. 337 del 10/12/1980);

Beni paesaggistici, art. 142, let. c) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 500 m)

- *Fiume Bradano*
- *Torrente Bilioso*
- *Fosso Zecchino*

Centri storici (buffer 5000 m)

- *Matera*



Stralcio cartografico GIS - Elaborazione della SS PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RILEVATO, pertanto, che le suddette interferenze determinerebbero **criticità non superabili anche con eventuali misure di mitigazione e impatti negativi sul patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi della L.R. 54/2015, soprattutto se esaminati tenendo conto della loro «fruibilità e frequentazione, nonché dal loro valore simbolico/naturalistico»**, così come richiesto dalla **Sentenza n. 286 del 3 dicembre 2019 della Corte Costituzionale** in merito all'ampliamento delle aree non idonee di cui all'Allegato A di tale legge;

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato dalla presenza di altri impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico.


CONSIDERATO che, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il **numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame.**

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero, quali ad esempio la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis del d.lgs. 28/2011.

- Localizzazioni Puntuali
- Agrivoltaico e fotovoltaico**
 - PARERE NEGATIVO
 - IN ISTRUTTORIA
- Eolico**
 - ▲ PARERE NEGATIVO
 - ▲ PARERE NEGATIVO SUPERATO IN CDM
 - ▲ IN ISTRUTTORIA
- Idroelettrico**
- Opere di particolare complessità**
- IMPIANTI DA PORTALE Basilicata
 - ▲ Impianti eolici di grande generazione AUTORIZZATI (GEOPORTALE)
 - ▲ Impianti_eolici_grande_generazione_in_autorizzazione
 - ▲ Impianti_eolici_grande_generazione_in_esercizio
 - ▲ Minieolico
 - Impianti idroelettrici in esercizio in autorizzazione
 - Fotovoltaico_grande_generazione
 - Fotovoltaico_in_esercizio_piccola_generazione



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

CONSIDERATO che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».*

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘colizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

In ultimo, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.**

PERCEZIONE VISIVA

PREMESSO che il contesto interessato dall'impianto appartiene al paesaggio naturale tipico dell'agro materano occidentale, caratterizzato da morfologie calanchive e da ampie distese pianeggianti e collinari, ricoperte da aree boschive che si alternano a distese arboree ed erbose.

Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da edifici dall'importante valore storico religioso che, essendo posti su alture collinari, dominano la vallata sottostante, e da piccole costruzioni in pietra e masserie sparse. Le vallate si alternano alle colline su cui fin dall'età antica e medievale furono stanziati insediamenti aventi ruolo di controllo sulla vallata del Basento e del Bradano.

Da diversi anni, proprio grazie alla natura dei luoghi ed all'incontaminazione di questi territori, i sentieri naturali delle colline e delle spianate erbose sono rientrati nel più vasto progetto del "Cammino Lucano", in cui i percorsi naturali ricavati in questi territori fanno parte dei cammini a tappe di Grottole-Miglionico, Miglionico-Pomarico e Grottole-Grassano rientranti nel macro-percorso della "Via Lucana" che collega Matera a Paestum.

Il territorio è poi, ancora oggi, utilizzato da alcune famiglie locali per la "Transumanza", inserita dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, che ha riconosciuto il valore della pratica agro-pastorale sulla base di una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia.


L'area in oggetto, che si estende dalle pendici delle colline materane fino ad arrivare ai piedi delle colline su cui sorgono gli abitati di Grassano, Grottole e la vallata di Irsina, ha inoltre una spiccata



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

importanza dal punto di vista naturalistico proprio per la presenza dell'invaso di San Giugliano e per l'autenticità e l'inalterazione dei suoi caratteri naturali, che prevedono ampie distese di campi naturali, alternati a vegetazione ad alto fusto, disposta a macchie sul territorio.

CONSIDERATO che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi, interagisce negativamente sullo *skyline*. In particolare, **risulterebbe visibile** per una ampia porzione dei territori (*buffer* di 10 km), e che, in tale area, **intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico**.



Estratto cartografico elaborato A.17.42

EVIDENZIATO che, in riferimento ai fotoinserimenti (elaborato integrativo *IT-VesGro-Gem-ENV-TR-016-0_A_17_16_Fotosimulazioni*), emergono le seguenti **criticità**:

- **non sono stati presi in considerazione tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici**, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi. In particolare, non sono stati elaborati punti di ripresa dalla principale criticità, ovvero




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

il *Parco archeologico delle Chiese Rupestri* (area pertinente alla Gravina di Picciano) da cui sicuramente l'impianto risulterebbe visibile;

- risultano assenti punti di ripresa posti in altura e pertinenti ad emergenze architettoniche non tutelate ma dall'importante valore storico-architettonico come *l'Abbazia di Sant'Antonio Altojanni* di Grottole e la *Torre medievale Altojanni*, posta lungo il sentiero per raggiungere il Santuario;
- in alcuni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una percezione reale degli impianti previsti (es. aree archeologiche, belvedere) **per la presenza di ostacoli intermedi e posizionamento arretrato rispetto al reale punto di affaccio**;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si segnala la fotosimulazione PDV23, il cui punto di presa si trova a ridotta distanza dall'aerogeneratore T6, in una zona **tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, come visibile dalla mappa riportata di seguito.




Punto di presa del Fotoinserimento PDV23

Così come visibile dalla sezione prodotta nell'elaborato *IT-VesGro-Gem-ENV-TR-010-1_A_17_10_Sezioni_punti_optici_visivi_dai_centri_abitati_nell_area_di_20_km*, di seguito riportata, risulta che **il punto di presa è posto appena dietro un'altura**, la cui presenza indubbiamente schermerebbe la presenza degli aerogeneratori di progetto. Tale fotosimulazione, però, **non può essere considerata valida al fine di un'analisi volta alla valutazione dei possibili impatti percettivi che il parco eolico in esame potrebbe avere sul territorio e su tutti i beni in esso ricadenti**. Infatti, basterebbe collocare il punto di presa poco dopo quell'altura e **il parco eolico risulterebbe totalmente visibile, creando altresì un forte impatto visivo, in un'area ad altissimo valore**.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



SEZ 23 - da Lagarone alla WTG 6 distanza 4.106 m



Fotoinserimento PDV23

CONSIDERATO che, al netto di quanto evidenziato nel precedente elenco, i fotoinserimenti prodotti negli elaborati di progetto, dei quali vengono di seguito riportati alcuni stralci, mostrano l'aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare.



Fotoinserimento PDV1 – Grottole centro urbano



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Fotoinserimento PDV21 – *Santa Maria d'Irsi*

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla importante altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

VISTO e CONSIDERATO, ancora, che **per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata:**

- l'istituzione del “**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**” (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montemilone, Venosa e Lavello** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
- *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- **il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;
- **il “Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filieri” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l’impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... *una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all’agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (settembre 2018) – emerge come:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- alla lettera e)” *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*”;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 *bis* stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”**;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l’elemento identificativo e percettivo dell’essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l’immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- la **proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e i dati del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

RITENUTO di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quelle delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *«la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio *«per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi»* presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì che il Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;



VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che nello stesso si legge: «*Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante*» e, ancora, nel paragrafo 3.5 Tutela del Paesaggio «*In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*»;

VISTO, ancora, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 26 del 23/01/2024) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024 - 2026, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che anche in questo atto si ribadisce che: «*In materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante*»

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata, inclusa quella integrativa;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;



RICHIAMATO quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, nel proprio parere endoprocedimentale, prot. n. 9733 del 17/08/2023, competente sul territorio afferente alla Regione Puglia ricadente nell'area vasta di indagine (AVI) dell'impianto in esame, secondo cui: «*esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, non rileva motivi ostativi al rilascio del parere favorevole per quanto riguarda il territorio di competenza; tuttavia, considerando i possibili impatti cumulativi a causa dell'elevato numero di impianti in corso di valutazione, prescrive che gli aerogeneratori più vicini al territorio pugliese, T3 T4 e T 5, siano ridotti del 10% in altezza al fine di limitarne la visibilità dal territorio di competenza*»;

RITENUTO, a tale riguardo, a seguito di quanto emerso dall'analisi svolta nel presente parere tecnico istruttorio, in esito alle valutazioni complessive dei possibili impatti diretti e indiretti sui beni culturali e paesaggistici presenti sui territori della Regione Basilicata e in porzione ridotta della Regione Puglia, che i molteplici elementi di criticità non sarebbero superabili con la sola riduzione dell'altezza degli aerogeneratori di cui sopra o altre, eventuali, misure di mitigazione;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP nei contributi istruttori;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Lucania Wind Energy S.r.l. per la realizzazione «*di un parco eolico denominato "Grottole" composto da 6 aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 36 MW, nel Comune di Grottole (MT) e opere di connessione nello stesso comune di Grottole (MT)*».

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
18.04.2024 13:20:15
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it